



Sentenza N. 39/2024

R.G. T.F. 33/2024

(Proc. PF 28/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 25 del mese di novembre 2024, alle ore 13:18, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Stefano Feltrin - Componente Relatore

Ha deciso in ordine al deferimento nei confronti:

- del signor Roberto DE BENEDITTIS (tess. n. RM0736 – Cod. Soc. RM131):

per aver diffuso notizie attraverso il sito www.latletica2024.it contenute negli articoli “La querel(a)le Olivieri Mennea-Mei”, “I rumors federali”, “I tre licenziamenti” e “Golden Gala Pietro Mennea: 15 mesi senza scuse”, senza aver verificato la veridicità delle stesse, in danno all'immagine degli Organi apicali e della Federazione stessa, in spregio ai principi cardini del diritto sportivo.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Si contesta la recidiva ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

- della Soc. A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA (cod. Soc. RM131):

a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Roberto De Benedittis e più in generale per le violazioni sopradescritte.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata il 10 aprile 2024 alla Procura Federale dal Presidente FIDAL, Stefano Mei, per tramite della propria segreteria, inerente la pubblicazione di un articolo sulla rivista online denominata “L'Atletica 2024”;



2. Il Presidente Mei riferiva che in data 11 marzo 2024 era stato pubblicato un articolo denominato “*La querel(a)le Olivieri Mennea - Mei*”, a firma del signor Roberto De Benedittis, contenete “*notizie false e completamente difformi dalla realtà*”; il Presidente Mei ne ravvisava la falsità, nonché “una tendenziosità della notizia volta a produrre un effetto dannoso per l’immagine del Presidente e della credibilità della Federazione tutta”;
3. In data 23 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le indagini;
4. in data 20 giugno 2024, la Procura Federale ha richiesto la prima proroga per il termine delle indagini, che veniva concessa in pari data;
5. in data 31 luglio 2024, la Procura Federale ha richiesto la seconda proroga per il termine delle indagini, che veniva concessa in data 1 agosto 2024;
6. In data 28 maggio 2024, il Procuratore Federale FIDAL ha svolto l'audizione del segnalante Stefano Mei, il quale, riportandosi alla segnalazione formalizzata, rappresentava che il comportamento posto in essere dal tesserato e le notizie dallo stesso diffuse erano lesive dell’immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo;
7. In data 28 maggio 2024 e 8 luglio 2024, il Procuratore Federale FIDAL ha svolto le audizioni del signor Roberto De Benedittis, alla presenza del suo difensore, il quale ha dichiarato di aver trascritto e diffuso notizie senza aver verificato i fatti, dichiarando, nella seconda audizione, dapprima di non conoscere la fonte e, in un secondo momento, di non voler rivelare chi fosse la fonte delle notizie, ritenendo la stessa attendibile;
8. In data 9 ottobre 2024, il Procuratore Federale FIDAL ha ritualmente trasmesso ai soggetti incolpati l’avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento;
9. In data 10 ottobre 2024, è pervenuta richiesta di accesso agli atti per tramite dell’Avv. Achille Reali nell’interesse del signor Roberto De Benedittis, che venivano trasmessi in pari data;
10. In data 18 ottobre 2024, è stata depositata memoria difensiva per tramite dell’Avv. Achille Reali nell’interesse del signor Roberto De Benedittis e della Società ACSI Italia Atletica ASD;
11. In data 28 ottobre 2024, il Procuratore Federale FIDAL ha notificato agli incolpati l'atto di deferimento *ex art. 56* del Regolamento di Giustizia FIDAL contestando le seguenti violazioni:

- signor Roberto DE BENEDITTIS (tess. n. RM0736 – Cod. Soc. RM131):

per aver diffuso notizie attraverso il sito www.latletica2024.it contenute negli articoli “La querel(a)le Olivieri Mennea-Mei”, “I rumors federali”, “I tre licenziamenti” e “Golden Gala Pietro Mennea: 15 mesi senza scuse”, senza aver verificato la veridicità delle stesse, in danno





all'immagine degli Organi apicali e della Federazione stessa, in spregio ai principi cardini del diritto sportivo.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Si contesta la recidiva ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

- Soc. A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA (cod. Soc. RM131):

a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Roberto De Benedittis e più in generale per le violazioni sopradescritte.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

14. Il Tribunale Federale ha fissato udienza di discussione per il giorno 25 novembre 2024, alle ore 13:00, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL);

15. In data 21 novembre 2024, l'Avv. Reali ha depositato memoria difensiva per conto di tutti i deferiti;

16. All'udienza sono comparsi personalmente i deferiti nonché il difensore dei medesimi, Avv. Reali e, per la Procura Federale, il Procuratore Federale FIDAL, Avv. Maria Cecilia Morandini;

17. Il Tribunale ha osservato, in via preliminare, che l'Avv. Reale, per gli incolpati, ha rinunciato all'eccezione preliminare sul mancato rispetto dei termini da parte della Procura Federale, mentre ha insistito sulla propria istanza preliminare circa la genericità ed indeterminatezza dei fatti contestati;

18. L'Avv. Morandini, oltre a richiamarsi integralmente al proprio deferimento, ha chiesto, per il signor Roberto De Benedittis, la sanzione di giorni 40 (quaranta) di squalifica con richiesta di aumento di un terzo per la recidiva (in virtù dell'applicazione consensuale ex art. 60 Regolamento di Giustizia per medesimo comportamento del 27 novembre 2023 – ammonizione), nonché la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille/00) a carico della Società A.S.D. Acsi Italia Atletica ex art. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL;

19. Ha preso successivamente la parola il difensore dell'incolpato, l'Avv. Reali, il quale, oltre a richiamarsi alla propria memoria difensiva, ha evidenziato che i fatti richiamati nell'articolo oggetto di segnalazione sono stati riportati da altre fonti di stampa e che quanto scritto non va a ledere l'immagine né del Presidente né della Federazione, precisando che il sito in cui è apparso l'articolo



è intestato esclusivamente al signor De Benedittis, a titolo personale, e che lo stesso, in qualità di pubblicista, ha richiamato notizie riportate da altre testate. Inoltre, con riferimento all'A.S.D. Acsi Italia Atletica, l'Avv. Reali ha osservato che la norma sulla responsabilità oggettiva del sodalizio non può avere una portata generale, ma deve essere legata all'attività dello stesso sodalizio (cfr. decisione Collegio di Garanzia, citata nella propria memoria) e che, quindi, il sodalizio non può rispondere per qualsiasi attività svolta, anche solo a titolo personale, dal proprio presidente in quanto incolpato;

20. L'Avv. Reali ha, quindi, concluso chiedendo l'assoluzione di entrambi gli incolpati;

21. All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento all'istanza pregiudiziale della genericità e indeterminatezza dei fatti contestati, il Tribunale Federale ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento in ragione della documentazione in atti e delle audizioni dei soggetti coinvolti tenute dalla Procura Federale, nei quali sono ampiamente dettagliati i fatti ed il comportamento contestato; comportamento, peraltro, ammesso dallo stesso incolpato in audizione. Il Tribunale ritiene di dover seguire l'impostazione della Corte di Cassazione secondo la quale, a guisa di costante giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione "*occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata*" (in tali termini, *ex multis*, Cass., sez. V, n. 3407/2004 depositata il 2 febbraio 2005), di talché "*si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa; ne consegue che non è sufficiente a provocare la predetta incertezza e non può, quindi, dar luogo alla nullità una semplice indeterminatezza o imprecisione in ordine a circostanze che sono agevolmente desumibili dagli atti processuali e dalle quali non derivi un effettivo pregiudizio difensivo*" (in tal senso Cass., Sez. I, n. 297/90).

Con riferimento al merito del deferimento, il Tribunale Federale ritiene che, dalla documentazione in atti, risulti che la condotta oggetto della segnalazione del 10 aprile 2024, sia stata posta effettivamente in essere dal signor De Benedittis e si ponga in violazione delle norme richiamate nell'atto di deferimento.





In particolare, il Tribunale osserva che il signor De Benedittis ha ammesso, parzialmente in audizione e pienamente in udienza, di non aver controllato la veridicità di alcune delle circostanze riportate nel proprio articolo, ma di essersi affidato a “*voci in merito al presunto sequestro di computer erano state riportate in un meeting (i Campionati di Cross a Cassino)*”, voci, da egli raccolte e rilanciate ma che si sono poi rivelate non corrispondenti alla realtà e, quindi, false.

Il Tribunale osserva che il fatto che signor De Benedittis abbia riportato una circostanza non veritiera, su una vicenda sicuramente molto nota e in un momento storico rilevante per la vita federale, facendo da “cassa di risonanza” a circostanze anche solo potenzialmente lesive dell’immagine federale, non sia oggetto di contestazione e si configuri, quanto meno, nell’ambito di un comportamento colposamente imprudente da parte di un dirigente federale, coerentemente censurabile come da atto di deferimento della Procura Federale.

Con riferimento alla responsabilità diretta dell’A.S.D. Acsi Italia Atletica, il Tribunale ritiene di non poter accogliere le difese dell’Avv. Reali il quale, pur partendo da un prologo condivisibile, conclude che un comportamento tenuto a titolo personale non si estenda al sodalizio che egli rappresenta in qualità di Presidente. Il Tribunale concorda con la premessa della memoria dell’Avv. Reali secondo la quale “la “responsabilità diretta”, per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali, configura un rapporto di “immedesimazione organica” tra il sodalizio sportivo e colui che al cui interno è investito del potere di rappresentarla e si ritiene che possa trovare la sua *ratio* non solo nel voler garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive.

Tale ipotesi di responsabilità, poiché si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza alcuna indagine circa l’effettiva utilità della condotta antisportiva per il sodalizio, che si presume *iuris et de iure*, è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva. Appare ovvio, pertanto, che detta responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto e, in tale ambito sportivo, non è considerata nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune.





Il Tribunale concorda anche con la difesa sul tema della possibilità per i deferiti di potere ricorrere ad una prova contraria, volta ad attenuare o escludere qualsiasi responsabilità diretta in capo al sodalizio, in quanto, altrimenti, si violerebbero i fondamentali principi costituzionali e del giusto processo e infatti, questo Tribunale ha in precedenza disposto l'assoluzione laddove il comportamento fattivo del sodalizio ha giustificato una simile decisione (cfr. TF 05/2022). Tuttavia, nel caso in questione, il comportamento tenuto dal signor De Benedittis, presidente della A.S.D. Acsi Italia Atletica non può non estendersi alla stessa a titolo di responsabilità diretta non avendo quest'ultima posto in essere alcun comportamento fattivo atto a prevenire comportamenti antiregolamentari o mitigarne le conseguenze e, pertanto, la stessa risponde direttamente, per immedesimazione organica, del comportamento antiregolamentare del proprio presidente, a nulla valendo la circostanza del "comportamento a titolo personale" in assenza di specifiche prove contrarie circa la rilevanza in ambito federale del comportamento ed in presenza di un evidente nesso di collegamento tra i fatti riportati e le vicende di rilevanza federale.

Affermata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, in relazione al trattamento sanzionatorio, il Tribunale Federale osserva come i fatti appaiano di tale gravità da giustificare le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

In relazione al signor De Benedittis deve trovare applicazione l'incremento di un terzo per la recidiva evidenziata dalla Procura Federale.

Quanto alla dosimetria sanzionatoria in relazione al signor De Benedittis, dunque, appare congruo muovere da una pena base di giorni 40 (quaranta) di inibizione *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL* (non già di "squalifica" come richiesto dalla Procura Federale in sede di udienza - cfr. decisione n. 49/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione), in ragione della serietà dei fatti contestati nell'ambito della vita federale cui è opportuno aggiungere l'incremento di un terzo, per ulteriori giorni 13 (tredici) ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL. In relazione all'A.S.D. Acsi Italia Atletica, la Procura Federale ne ha chiesto la condanna "*a titolo di responsabilità diretta ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Roberto De Benedittis e più in generale per le violazioni sopradescritte*". Dalla documentazione agli atti emerge come la A.S.D. Acsi Italia Atletica sia completamente estranea e non abbia alcun ruolo o visibilità con riferimento alla diffusione di notizie attraverso il sito www.latletica2024.it, ivi incluso in particolare le notizie



contenute negli articoli “*La querel(a)le Olivieri Mennea-Mei*”, “*I rumors federali*”, “*I tre licenziamenti*” e “*Golden Gala Pietro Mennea: 15 mesi senza scuse*” oggetto del deferimento.

Pertanto, sebbene la condotta tenuta dal signor De Benedittis sia senz’altro meritevole di sanzione disciplinare per le ragioni innanzi esposte, e, proprio in ragione del ruolo di presidente del sodalizio del signor De Benedittis, la A.S.D. Acsi Italia Atletica non può andare esente da sanzione disciplinare ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL; appare tuttavia congruo, alla luce delle circostanze di fatto nel caso di specie, comminare al sodalizio sportivo la sanzione minima prevista all’art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL, ovvero un’ammenda di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 6 dello Statuto Federale; gli artt. 1, 2, 9, comma 3, lett. g) e 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL; gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

APPLICA

- al signor **Roberto DE BENEDITTIS** (tess. n. **RM0736 – Cod. Soc. RM131**) la sanzione dell’inibizione complessiva di giorni 53 (di cui 40 come sanzione base e 13 per l’aumento di un terzo a titolo di recidiva), ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL;
- alla **Soc. A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA** (cod. Soc. **RM131**), in persona del legale rappresentante p.t. a titolo di responsabilità ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia Fidal la sanzione complessiva dell’ammenda di 500,00 (cinquecento/00) euro ex art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all’Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stefano Feltrin

